ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com - pec ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 93 **Campobasso, 10.03.2021.**
Circolare n. 07/2021.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

PIANO VACCINALE PER FARMACISTI

Nell'ambito del nuovo piano vaccinale e della strategia messa in campo dal Governo Nazionale, anche i farmacisti sono chiamati a dare il proprio contributo. Si informano tutti gli iscritti che l'ASREM- distretto di Campobasso, è in procinto di organizzare per i farmacisti un corso di formazione (con una parte teorica e una pratica) per poter effettuare le vaccinazioni anti Covid-19.

I farmacisti interessati possono inviare la propria adesione all'indirizzo mail dell'Ordine ordine.farmacisti.cb@gmail.com, specificando nominativo e indirizzo mail.

ENPAF – EMAPI

Si informano tutti gli iscritti che presso la Segreteria di questo Ordine, sono in distribuzione gli opuscoli trasmessi dall'EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani).
Questo Ente ha già inviato diverse circolari agli iscritti invitandoli a prendere visione delle prestazioni di assistenza integrativa sanitaria che l'Ente offre agli iscritti e ai titolari di pensione attraverso convenzione collettiva con lo stesso Istituto.

L'EMAPI è un Fondo sanitario attivo dal 2007 al quale aderiscono dodici Enti previdenziali privati quali l'ENPAF. L'Istituto rimborsa le spese relative a grandi interventi chirurgici e a gravi eventi morbosi, nonché prestazioni extra ospedaliere di alta diagnostica e di terapia.

Nel caso in cui si sia affetti da una invalidità permanente superiore al 66% derivante da infortunio, è prevista la liquidazione di un indennizzo pari a 80 mila euro.
Inoltre, l'assistenza può essere estesa anche ai familiari del beneficiario con un costo aggiuntivo.
In particolare, ricevono copertura dall'EMAPI, le seguenti prestazioni:

- **ricoveri presso il SSN;**
- **ricoveri regime privato struttura convenzionata;**
- **ricoveri regime privato struttura non convenzionata;**
- **prestazioni extraospedaliere solo pre e post ricovero;**
- **prestazioni extraospedaliere per il solo capo nucleo;**
- **follow up oncologico.**

Per tali prestazioni è previsto un rimborso giornaliero, totale, parziale o una franchigia.
Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all'indirizzo: info@emapi.it
oppure consultare il sito web: www.emapi.it o telefonare al numero 06/44250196 – Fax 06/44252624.

DPCM 2 MARZO 2021- MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA E DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Si rende noto che con DPCM del 2 marzo 2021, è stato disposto il divieto di spostarsi tra le Regioni o Province, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di salute o lavoro.
Tale provvedimento, pertanto, stabilisce che il territorio dello Stato, sia diviso in zone a colori:

- **rosse: alto rischio di contagio;**
- **arancioni: medio rischio di contagio;**
- **gialla: basso rischio di contagio;**
- **bianca: nessun rischio di contagio.**

Per ogni fascia sono previste misure di contenimento, restrizioni, chiusure secondo gradi di restrittività crescente.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si trasmette in allegato (N.1)

MINISTERO DELLA SALUTE – VACCINAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO AVUTO UN'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Si informano gli iscritti che il Ministero della Salute ha stabilito che può essere somministrata un'unica dose di vaccino anti-COVID, ai pazienti che hanno già avuto un'infezione da virus sars-Cov-2, senza effettuare alcun richiamo.

Tale procedura, tuttavia, non si applica a quei pazienti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria, a trattamenti farmacologici. Per costoro e' prevista la somministrazione della doppia dose.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si rimette in allegato(N.2)

CORSO ECM FAD –COVID 19 E TEST DIAGNOSTICI

Questo Ordine, nel far seguito e riferimento alle precedenti comunicazioni al riguardo, fa presente che constatata l'emergenza pandemica, la farmacia è chiamata a effettuare test antigenici rapidi per la sorveglianza dell'infezione da Covid-19. I farmacisti possono eseguire test diagnostici in farmacia per verificare la presenza di anticorpi IgG e IgM e per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus.
Tali attività impongo al farmacista di essere opportunamente preparato e aggiornato. Pertanto, la nostra Federazione, la Federfarma e la Fondazione Cannavò, hanno realizzato un corso di aggiornamento mediante *webinar* formativi.
Il corso e' offerto a tutti gli iscritti all'Albo senza alcun costo.
Il corso dal titolo . " COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI – Aspetti scientifici, regolatori e operativi " è stato registrato presso AGENAS con ID n. 6-317486 e sarà erogato dal Provider IMAGINE srl.
Tutti gli iscritti, a far data dal 4 marzo 2021, possono seguire il corso registrandosi sulla piattaforma https://www.ecmdistanza.it/fadtestcovid19/ e seguendo le istruzioni pervenute dalla Federazione in un documento che si allega in copia alla presente circolare.
Il corso FAD intende approfondire gli aspetti scientifici relativi alla diagnostica di SARS-CV-2 e quelli di natura regolatoria che disciplinano l'uso e la cessione dei test.
Il corso consente l'acquisizione di numero 6,5 crediti formativi per coloro che avranno superato il questionario di approfondimento cui seguirà certificazione di profitto.

ONAOSI

L'ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) con sede in Perugia, ha trasmesso una nota nella quale si invitano tutti i sanitari contribuenti, inclusi i farmacisti, a voler regolarizzare il versamento della quota volontaria ONAOSI relativa all'anno 2021.
L'ONAOSI rammenta che, per mantenere l'iscrizione, è necessario versare la quota entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Si allega copia del documento pervenuto dalla Fondazione.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 4 marzo 2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100002445/AG
Oggetto: DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15

Circolare n. 12860
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in G.U. il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, con le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*. (GU n. 52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo u.s., è stato pubblicato il nuovo DPCM (cfr. all. 1) che conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Il provvedimento conferma la suddivisione del Paese in zone corrispondenti a diversi scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive, individuando, oltre alle consuete zone rosse, arancioni e gialle, anche la nuova zona bianca, con attività economiche che potranno riaprire senza limiti di orario.

* * *

In proposito, si evidenzia che il Ministro Speranza, il 27 febbraio 2021, ha firmato, cinque nuove Ordinanze, in vigore dal 1 marzo 2021, in base alle quali la

ripartizioni delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio è attualmente la seguente:

- **area gialla**: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto;
- **area arancione**: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Umbria;
- **area rossa**: Basilicata e Molise;
- **area bianca**: Sardegna.

*** * ***

Si illustrano in sintesi le principali misure di interesse contenute nel DPCM 2 marzo 2021.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Mascherine e distanziamento (Art. 1)
Confermato l'obbligo, sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

Spostamenti (Art. 2)
Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Attività produttive industriali e commerciali (Art. 4)
Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per i contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM (cfr. all. 2), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13 del DPCM (cfr. all. 3), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del DPCM (cfr. all. 4).

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (Art. 5)
L'art. 5 reca alcune misure di informazione e prevenzione applicabili sull'intero territorio nazionale, tra cui in particolare si evidenziano le seguenti:

- il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- è raccomandata l'applicazione delle misure d prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM (cfr. all. 5);
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale (Art. 6)

Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti le **pubbliche amministrazioni** assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 (ossia il 50 per cento).

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del D.L. 14/2020 convertito dalla L. 126/2020 (genitori con figli minori di anni 16), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA BIANCA

Zona Bianca (Art. 7)
E' prevista l'individuazione, con ordinanza del Ministro della Salute, delle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali **cessa l'applicazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali** (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (tra cui fiere e congressi).

E' inoltre prevista l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un "**tavolo permanente**" con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, **per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure** e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA GIALLA

Spostamenti in Zona gialla (Art. 9)
Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti (Art. 11)
E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (Art. 13)
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Scuola (Art. 21)

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo **del 75 per cento** della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita **l'attività didattica in presenza**. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

I Presidenti delle regioni potranno disporre la **sospensione dell'attività scolastica**:

- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Procedure concorsuali (Art. 24)

E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 (cfr. all. 6) e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Corsi di formazione (Art. 25)

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

I corsi per i medici in formazione specialistica e **le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza**.

Attività commerciali (Art. 26)
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM (cfr. all.7).
Raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM (cfr. all. 8).

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, **a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari**, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Attività professionali (Art. 30)
In ordine alle attività professionali è raccomandato che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA ARANCIONE

Spostamenti in zona arancione (Art. 35)
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori in zona arancione e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate

esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri da relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA ROSSA

Spostamenti in zona rossa (Art. 40)
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.
Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Scuola, università e formazione (Artt. 43 e 44)
Dal 6 marzo **sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado** si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o i ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché **le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie** e le altre attività didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, **possono proseguire**, laddove necessario, **anche in modalità in presenza**.

Attivita' commerciali (Art. 45)
Sono sospese le attività commerciali a dettaglio, **fatta eccezione** per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM (in cui sono ricomprese le **farmacie** e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica – cfr. all. 9), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri

commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette all vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, **le farmacie e le parafarmacie.**

Attività lavorativa (Art. 48)
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

* * *

Si evidenzia inoltre che il provvedimento contiene:

- ✓ al Capo VI - *Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero*
- ✓ al Capo VII -*Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti*
- ✓ al Capo VIII - *Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni fina*li. In particolare, si segnala che l'art. 56 prevede l'istituzione, presso il Ministero della Salute di un **tavolo tecnico di confronto**, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, **con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti virali.**

* * *

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 (relativo alla Zona Bianca) che si applica dal 3 marzo 2021.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 9

Ufficio: DOR/ALP Roma, 08.03.2021
Protocollo: 202100002492/AG
Oggetto: Ministero della Salute: "*Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2*.".
Circolare n. 12865

4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2.

Si informa che il Ministero della Salute ha predisposto la circolare n. 8284 del 3.3.2021, recante: "*Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2*" (cfr. all. 1).

In particolare, nel documento in esame, il Dicastero fornisce il via libera alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino anti-Covid, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un'infezione da virus Sars-Cov-2. In tal senso, si erano già espressi sia il Consiglio Superiore di Sanità sia l'Agenzia italiana del farmaco

Il fondamento della suddetta indicazione ministeriale consiste nella considerazione che i soggetti che abbiano già contratto l'infezione e ne siano guariti abbiano al contempo sviluppato anche una certa immunità. Da ciò discende la possibilità di non effettuare la seconda dose e di ricevere la prima ad una certa distanza di tempo dall'infezione.

Al riguardo, la circolare in esame chiarisce che è possibile vagliare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-Covid-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione sia eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa.

La possibilità di un'unica dose - precisa il Ministero - non vale, però, per i soggetti con particolari problemi di salute (soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria, a trattamenti farmacologici). Per questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, è raccomandato di proseguire con la schedula vaccinale proposta ossia la doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili.

Le suddette raccomandazioni sono tuttavia modificabili ed il Ministero segnala che potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 3.03.2021

Oggetto: **CORSO ECM FAD *"COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI: aspetti scientifici, regolatori e operativi"***

Protocollo 202100002385/AG

Circolare n. 12854

Sito Sì

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

AI DELEGATI REGIONALI FOFI

AI PRESIDENTI DELLE
CONSULTE REGIONALI

LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI
PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI
FEDERFARMA

LORO SEDI

E' disponibile on-line e gratuito per tutti gli iscritti all'Albo il CORSO ECM – FAD *"COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI aspetti scientifici, regolatori e operativi".*

Si fa seguito e riferimento alle precedenti comunicazioni in materia di formazione sui test in oggetto, per fornire i seguenti aggiornamenti.

Come è noto, la grave emergenza pandemica in atto e il crescente numero dei contagi hanno dimostrato ulteriormente l'importanza del ruolo svolto dalla professione e dalla farmacia.

La Legge di Bilancio 2021 (art.1, commi 418- 420, L. 178/2020), infatti, ha previsto l'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di alcuni test diagnostici intesi a verificare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2, potenziandosi così le attività di screening per evitare l'ulteriore diffusione del contagio attraverso il contenimento dei soggetti positivi e una efficace attività di *contact tracing*.

Le predette nuove attività impongono un costante adeguamento delle competenze professionali, al fine di garantire appropriatezza ed efficacia delle prestazioni e dei servizi erogati.

A tal proposito, tenuto conto della rilevanza della tematica relativa ai test diagnostici per l'individuazione dei soggetti positivi al Covid-19, già in data 18 dicembre u.s., la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato, con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, un apposito evento formativo in modalità *webinar* aperto a tutti i farmacisti.

Come già preannunciato in occasione del suddetto webinar formativo, in considerazione dell'interesse suscitato nella comunità professionale, della valenza scientifica e dell'esigenza di raggiungere il conseguimento e la certificazione di specifiche competenze e abilità professionali, i contenuti del *webinar* sono stati aggiornati alla luce di quanto previsto della normativa vigente e sono oggetto di uno specifico corso ECM FAD (all. 1) dal titolo:

"COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI
aspetti scientifici, regolatori e operativi"

realizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Fondazione Francesco Cannavò con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale l'incarico di Responsabile Scientifico è svolto dal Vicepresidente della FOFI, Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri.

Il corso FAD intende approfondire gli aspetti scientifici relativi alla diagnostica di SARS-CoV-2 e quelli di natura regolatoria che stabiliscono i requisiti che i test devono possedere ai fini dell'uso e della cessione.

Anche con l'ausilio di appositi video tutorial che illustrano le modalità di esecuzione in farmacia di alcuni test, in coerenza con procedure operative validate e standardizzate, sono altresì esaminati gli adempimenti e i profili tecnico-strutturali e organizzativi per l'erogazione del servizio in condizioni di efficacia e di sicurezza per l'utenza e per gli operatori.

Per la realizzazione dei contributi didattico-formativi sono intervenuti esperti e docenti, le cui relazioni si susseguono come da programma di seguito riportato:

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Programma scientifico

PRESENTAZIONE
Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Cannavò
INTRODUZIONE
On. Dott. Andrea Mandelli, Presidente FOFI
TEST DI LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DI SARS-CoV-2: tipologia, metodiche e criteri di scelta per un loro uso razionale
Dott.ssa Paola Stefanelli, Direttore Reparto malattie prevenibili da vaccino Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità
TEST DI LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DI SARS-CoV-2: aspetti regolatori, requisiti per l'immissione in commercio, la detenzione, l'utilizzo e la cessione
Prof.ssa Marcella Marletta, Docente di Farmacologia, Patologia, Scienze regolatorie, Università San Raffaele di Roma - già direttore generale del Ministero della Salute
PARTE I: PROFILI STRUTTURALI-ORGANIZZATIVI E ADEMPIMENTI PER LE FARMACIE
Dott. Antonio Mastroianni già Direttore Generale FOFI
PARTE II: PROFILI STRUTTURALI-ORGANIZZATIVI E ADEMPIMENTI PER LE FARMACIE
Dott. Alberto D'Ercole, Direttore Generale Federfarma
VIDEO TUTORIAL PER LA PRATICA ESECUZIONE DI UN TEST DIAGNOSTICO IN FARMACIA– L'esperienza della Regione Lazio
Dott. Alfredo Procaccini, Vicepresidente Federfarma
CONCLUSIONI: COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI. Aspetti scientifici, regolatori e operativi
Dott. Marco Cossolo, Presidente Federfarma

Si evidenzia che, al fine di rendere più completo il progetto formativo e di migliorarne la qualità didattica, l'evento è stato integrato con il seguente materiale didattico:

- **"Nota ad interim ISS - Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale;**
https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/nota-tecnica-ad-interim.-esecuzione-dei-test-diagnostici-nello-studio-dei-pediatri-di-libera-scelta-e-dei-medici-di-medicina-generale.-aggiornata-all-8-novembre-2020

- **COVID-19: Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale;**

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione

- **Raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19;** https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+11_2020+Rev+2+DEF.docx.pdf/bba894a3-230c-a37b-23d7-f2120f12f897?t=1590768805137

- **FAQ- Frequently Asked Questions,** corredato di relative risposte.

In proposito, si rammenta che tutto il materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più accreditata - è conforme a quello predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e alle informazioni provenienti dalle principali Istituzioni pubbliche operanti in tale ambito.

Tenuto conto che numerose Regioni hanno adottato appositi provvedimenti che coinvolgono le farmacie di comunità in alcune attività di rilevazione mediante l'esecuzione di test rapidi e ne hanno disciplinano le modalità operative, si ritiene che sarebbe molto utile integrare i contenuti di valenza nazionale con quelli relativi agli accordi con cui molte Regioni hanno disciplinato l'intero processo operativo per l'esecuzione dei test diagnostici.

Per i motivi innanzi esposti e ai fini di una più efficace e completa strutturazione del percorso formativo, risulteranno di particolare rilevanza i contributi che le scriventi richiederanno alle proprie rappresentanze territoriali.

Si segnala che il corso:

- è stato registrato presso Agenas con ID n. 6-317486;
- è erogato dal provider Imagine Srl, accreditato presso Age.na.s con ID 6;
- non è sponsorizzato;
- dal 04/03/2021 è fruibile gratuitamente a tutti i farmacisti mediante l'iscrizione alla piattaforma FAD al link **https://www.ecmadistanza.it/fadtestcovid19/**, seguendo le istruzioni riportate in allegato *(all.1)*;
- ha una durata di 2 h. e 40 min. (escluso il materiale di supporto);
- consente l'attribuzione di 6,5 crediti formativi per coloro che avranno superato il questionario di apprendimento con conseguente certificazione di profitto.

Le scriventi Federazioni, anche in relazione alla rapida evoluzione del contesto sanitario di riferimento che riconosce al farmacista e alla farmacia una posizione di assoluto rilievo, ribadiscono quanto sia fondamentale per la professione il costante adeguamento del patrimonio di saperi che, anche con riferimento all'esecuzione dei test diagnostici, rappresenta un imprescindibile presupposto a garanzia del servizio erogato.

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Tenuto conto della rilevanza della tematica affrontata, si invitano le articolazioni territoriali in indirizzo a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti e a supportare adeguatamente le motivazioni che ne ispirano il contenuto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FOFI
On. Dr. Andrea Mandelli

IL PRESIDENTE FEDERFARMA
Dr. Marco Cossolo

All. 1

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 3.03.2021
Prot.202100002380/AG
Oggetto: CORSO ECM FAD – "COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI aspetti scientifici, regolatori e operativi" – **richiesta contributi didattici regionali**

AI DELEGATI REGIONALI FOFI
AI PRESIDENTI DELLE CONSULTE REGIONALI

AI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E DELLE UNIONI REGIONALI DI FEDERFARMA

e p.c.
AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO'
Sen. Dr. Luigi D' Ambrosio Lettieri

LORO SEDI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 1/3/2021 N° 01
DATA DI ARRIVO 1/3/2021

Si fa seguito e riferimento alle precedenti comunicazioni in materia di formazione sui test in oggetto, per fornire i seguenti aggiornamenti.

Come è noto, la grave emergenza pandemica in atto e il crescente numero dei contagi hanno dimostrato ulteriormente l'importanza del ruolo svolto dalla professione e dalla farmacia.

La Legge di Bilancio 2021 (art.1, commi 418- 420, L. 178/2020), infatti, ha previsto l'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di alcuni test diagnostici intesi a verificare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2, potenziandosi così le attività di screening per evitare l'ulteriore diffusione del contagio attraverso il contenimento dei soggetti positivi e una efficace attività di *contact tracing*.

Le predette nuove attività impongono un costante adeguamento delle competenze professionali, al fine di garantire appropriatezza ed efficacia delle prestazioni e dei servizi erogati.

Come si ricorderà, in proposito, tenuto conto della rilevanza della tematica relativa ai test diagnostici per l'individuazione dei soggetti positivi al Covid-19, già in data 18 dicembre u.s., la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato, con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, un apposito evento formativo in modalità *webinar* aperto a tutti i farmacisti.

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Come già preannunciato nel corso del suddetto *webinar* formativo, in considerazione dell'interesse suscitato nella comunità professionale, della valenza scientifica e dell'esigenza di raggiungere il conseguimento e la certificazione di specifiche competenze e abilità professionali, i contenuti del webinar sono stati aggiornati alla luce di quanto previsto della normativa vigente e sono oggetto di uno specifico corso ECM FAD (*all. 1*) dal titolo:

"COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI
aspetti scientifici, regolatori e operativi"

realizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Fondazione Francesco Cannavò con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale l'incarico di Responsabile Scientifico è svolto dal Vicepresidente della FOFI, Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri.

Il corso FAD intende approfondire gli aspetti scientifici relativi alla diagnostica di SARS-CoV-2 e quelli di natura regolatoria che stabiliscono i requisiti che i test devono possedere ai fini dell'uso e della cessione.

Sono altresì esaminati gli adempimenti e i profili tecnico-strutturali e organizzativi per l'esecuzione dei test in condizioni di efficacia e sicurezza da parte delle farmacie.

Infine, appositi video tutorial illustrano le modalità di esecuzione in farmacia di alcuni test, in coerenza con procedure operative validate e standardizzate.

Per la realizzazione dei contributi didattico-formativi sono intervenuti esperti e docenti, le cui relazioni si susseguono come da programma di seguito riportato:

Programma scientifico

PRESENTAZIONE
Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Cannavò
INTRODUZIONE
On. Dott. Andrea Mandelli, Presidente FOFI
TEST DI LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DI SARS-CoV-2: tipologia, metodiche e criteri di scelta per un loro uso razionale
Dott.ssa Paola Stefanelli, Direttore Reparto malattie prevenibili da vaccino Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità
TEST DI LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DI SARS-CoV-2: aspetti regolatori, requisiti per l'immissione in commercio, la detenzione, l'utilizzo e la cessione
Prof.ssa Marcella Marletta, Docente di Farmacologia, Patologia, Scienze regolatorie, Università San Raffaele di Roma - già direttore generale del Ministero della Salute

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

PARTE I: PROFILI STRUTTURALI-ORGANIZZATIVI E ADEMPIMENTI PER LE FARMACIE
Dott. Antonio Mastroianni già Direttore Generale FOFI
PARTE II: PROFILI STRUTTURALI-ORGANIZZATIVI E ADEMPIMENTI PER LE FARMACIE
Dott. Alberto D'Ercole, Direttore Generale Federfarma
VIDEO TUTORIAL PER LA PRATICA ESECUZIONE DI UN TEST DIAGNOSTICO IN FARMACIA– L'esperienza della Regione Lazio
Dott. Alfredo Procaccini, Vicepresidente Federfarma
CONCLUSIONI: COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI. Aspetti scientifici, regolatori e operativi
Dott. Marco Cossolo, Presidente Federfarma

Si evidenzia che, al fine di rendere più completo il progetto formativo e di migliorarne la qualità didattica, l'evento è stato integrato con il seguente materiale didattico:

- **"Nota ad interim ISS - Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale;**
https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/nota-tecnica-ad-interim.-esecuzione-dei-test-diagnostici-nello-studio-dei-pediatri-di-libera-scelta-e-dei-medici-di-medicina-generale.-aggiornata-all-8-novembre-2020

- **COVID-19: Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale;**
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione

- **Raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19;**
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+11_2020+Rev+2+DEF.docx.pdf/bba894a3-230c-a37b-23d7-f2120f12f897?t=1590768805137

- **FAQ- Frequently Asked Questions,** corredato di relative risposte.

In proposito, si rammenta che tutto il materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più accreditata - è conforme a quello predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e alle informazioni provenienti dalle principali Istituzioni pubbliche operanti in tale ambito.

Si segnala che il corso:
- è stato registrato presso Agenas con ID n. 6-317486;
- è erogato dal provider Imagine Srl, accreditato presso Age.na.s con ID 6;
- non è sponsorizzato
- dal 04/03/2021 è fruibile gratuitamente a tutti i farmacisti mediante l'iscrizione alla piattaforma FAD al link **https://www.ecmadistanza.it/fadtestcovid19/**, seguendo le istruzioni riportate in allegato *(all.1)*;
- ha una durata di 2 h. e 40 min. (escluso il materiale di supporto);

F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

- consente l'attribuzione di 6,5 crediti formativi per coloro che avranno superato il questionario di apprendimento con conseguente certificazione di profitto.

Per i motivi innanzi esposti, risulterebbero di particolare rilevanza i contributi che codeste rappresentanze territoriali riterranno di fornire ai fini di una più efficace e completa strutturazione del percorso formativo.

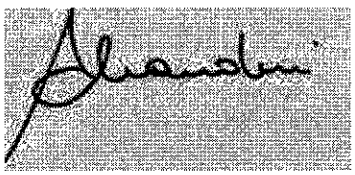
Pertanto, sulla base degli elementi documentali elaborati dalla propria Regione, si richiede alle SS.LL. di produrre in maniera condivisa e congiunta il materiale relativo agli accordi stipulati a livello locale con riferimento ai relativi aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi del tema in oggetto, corredato di eventuali video o contributi illustrativi.

Tale documentazione sarà utilizzata come integrazione del citato progetto formativo nazionale sarà pubblicata in una apposita sezione della piattaforma dedicata ai contributi regionali.

La Fondazione Cannavò (fondazione@fondazionefc.it) è a disposizione per fornire indicazioni per la predisposizione del materiale richiesto che dovrà essere trasmesso alla Fondazione stessa e, per conoscenza, alle scriventi.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FOFI
On. Dr. Andrea Mandelli



IL PRESIDENTE FEDERFARMA
Dr. Marco Cossolo



All. 1

ONAOSI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 10/3/2021 N° 92
DATA DI ARRIVO 1/3/2021

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti

Ai Presidenti FNOMCeO – FOFI -FNOVI ENPAM – ENPAF – ENPAV

Agli Organi di Stampa ed Informazione delle Federazioni Nazionali (Fnomceo, Fnovi, Fofi e degli Enti di Previdenza (*Enpam, Enpav, Enpaf*)

LORO SEDI

OGGETTO: Contribuzione volontaria ONAOSI anno 2021.

Gentili Presidenti,

Con la presente si informa che anche per quest'anno la Fondazione ONAOSI ha provveduto ad inviare a tutti gli iscritti volontari all'ONAOSI, in regola al 31.12.2020, la modulistica già precompilata utile al rinnovo della quota 2021 la cui scadenza del termine è **il 31 marzo 2021.**

A tal fine si ritiene utile trasmettere per opportuna conoscenza il testo dell'informativa allegata alla richiesta di pagamento, che contiene dettagliate informazioni sull'adempimento della quota 2021. L'informativa è scaricabile anche dal nostro sito ufficiale www.onaosi.it

Si ricorda che l'iscrizione e la regolarità di contribuzione costituiscono condizioni indispensabili per l'accesso alle prestazioni e ai servizi.

Il mancato ricevimento della modulistica non esonera il contribuente dal versamento del contributo per l'anno in corso.

Si ricorda altresì **che il 2021 è l'ultimo anno** in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i Sanitari iscritti per la prima volta all'Ordine Professionale di appartenenza nell'anno 2012, per effetto della disposizione contenuta nel vigente Statuto Onaosi all'art. 5 comma 6 che, si riporta di seguito a titolo di promemoria:

"A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 485 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i Sanitari neoiscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro dieci anni dalla data di prima iscrizione all'albo".

Pertanto si chiede cortesemente agli Ordini Provinciali in indirizzo di trasmettere questa informativa, stesso mezzo, ai propri iscritti onde consentire a ciascuno dei Sanitari di iscriversi all'ONAOSI entro il termine previsto. Parimenti si chiede agli Organi di stampa ed informazione delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Previdenza di darne la massima diffusione.

Gli uffici amministrativi della Fondazione sono a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento anche telefonico, tutti i giorni dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511 – e-mail: contributi@onaosi.it.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Serafino Zucchelli)

FONDAZIONE ONAOSI

Area Ricavi e Contribuzione

Ufficio Contribuzione
Obbligatoria e Volontaria

Prot. Uscita n. 1721/21
Del 08/02/2021

Ai Sanitari contribuenti
LORO SEDI

Oggetto: contributo volontario ONAOSI 2021 – scadenza 31 marzo 2021.

Gentile Dottoressa/Gentile Dottore,

Le trasmettiamo l'avviso di pagamento per il rinnovo della Sua quota volontaria Onaosi per l'anno **2021**: l'accluso bollettino MAV è **pagabile presso qualsiasi filiale bancaria o ufficio postale.**

Le ricordiamo che per l'accesso o il mantenimento del titolo alle prestazioni e/o ai servizi Onaosi, il versamento della quota deve essere effettuato **entro il 31 marzo 2021.**

Attenzione: verifichi la quota effettivamente dovuta nella seguente tabella

PER ANZIANITA' ORDINISTICA COMPLESSIVA FINO A 5 ANNI

- € 227,90 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
- € 209,70 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
- € 101,50 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;
- € 33,80 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

PER ANZIANITA' ORDINISTICA COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 ANNI

- € 227,90 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
- € 209,70 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
- € 164,50 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;
- € 52,60 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

PER ETA' SUPERIORE A 67 ANNI ED ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ONAOSI DI 30 ANNI

- € 227,90 contributo vitalizio *una tantum* per età superiore ai 67 anni - anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) di almeno 30 anni – nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione.

N.B. In caso di possesso alla data del 31.12.2020 dei requisiti di reddito e anzianità ordinistica che danno titolo alla riduzione della quota (inferiore ad € 227,90) per il 2021, gli stessi vanno autocertificati con l'acclusa dichiarazione sostitutiva, posta sul retro della presente, da restituire all'Onaosi entro trenta giorni dal termine per la presentazione del Modello Unico PF 2021, tramite posta elettronica e/o posta ordinaria agli indirizzi indicati a margine.

Le segnaliamo che potrebbe ravvisare un importo complessivo del MAV maggiore rispetto alla singola quota annuale 2021, conseguenza del fatto che in alcuni casi è stato sommato alla quota ordinaria annuale l'ammontare dell'integrazione contributiva 2020 ancora non versata. In questo caso, se avesse nel frattempo già provveduto al versamento della quota integrativa 2020, La preghiamo di non utilizzare il bollettino MAV precompilato e di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario con le modalità qui sotto riportate.

Se, per altre ragioni, Le risultasse comunque dovuta una quota diversa da quella proposta, non utilizzi il bollettino precompilato, ma effettui il pagamento mediante le seguenti coordinate bancarie:

c/c bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77						
IBAN (coordinate bancarie internazionali)	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
	IT	11	G	01030	03000	000003805884
INTESTAZIONE	"FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA"					
CODICE BIC (da estero)	PASCITMMPER					

oppure tramite versamento in c/c postale al n. 10071066 intestato alla Fondazione ONAOSI – 06124 Perugia

indicando SEMPRE nella causale "quota 2021" ed il Suo codice ONAOSI (v. in alto a destra) e ricordando di inviare l'autocertificazione debitamente compilata unicamente qualora versasse un importo diverso dalla quota ordinaria di € 227,90.

Per un migliore servizio voglia comunicarci, qualora non abbia provveduto nel frattempo, alla casella contributi@onaosi.it, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono cellulare nonché eventuali variazioni di recapito postale e/o elettronico.

Informazioni e modulistica sono scaricabili dal sito **www.onaosi.it**; per la verifica della Sua posizione contributiva può chiamarci dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511.

Nel ringraziarLa dell'attenzione porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena

Resp. Ufficio Contribuzione Obbligatoria e Volontaria
f.to Cinzia Scoscia
Resp. Area Ricavi e Contribuzione
f.to Giuseppe Nardi

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Contribuzione volontaria anno 2021

(da inviare solo se si ha diritto a riduzione della quota annuale o al versamento una tantum)

Spazio riservato all' O.N.A.O.S.I.

Codice Anagrafico O.N.A.O.S.I. ☐☐☐☐☐☐

Rid ☐ Mav X Bonifico ☐ C.C.P. ☐ Altro ☐

Io sottoscritta/o _____

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tel. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Tel. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Cell. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

e-mail..... e-mail PEC

Residente a..... Prov. (.....) in Via n..... c.a.p. ☐☐☐☐☐

Eventuale diverso indirizzo per comunicazioni:.....

.....

ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato DPR

DICHIARO

al fine di beneficiare della facoltà di versare in misura ridotta o vitalizia la quota ONAOSI, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) *ANZIANITA' ORDINISTICA*

Riferita alla prima iscrizione assoluta ad un Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, del Farmacisti o dei Medici Veterinari

☐ *inferiore/uguale a 5 anni;*

☐ *superiore a 5 anni;*

2) *REDDITO (*)*

	Quota per: *prima iscrizione ad un Ordine professionale* da **meno di 5 anni**	Quota per: *prima iscrizione ad un Ordine professionale* da **più di 5 anni**
☐ *superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;* →	**€ 209,70**	**€ 209,70**
☐ *superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;* →	**€ 101,50**	**€ 164,50**
☐ *inferiore/uguale a € 20.000,00* →	**€ 33,80**	**€ 52,60**

(*) Reddito complessivo individuale riferito all'anno precedente (2020), secondo l'art. 8 DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR), al lordo degli oneri deducibili e delle ulteriori deduzioni previste dal TUIR.

3) *ETA'ANAGRAFICA/ANZIANITA' CONTRIBUTIVA* *(IN ALTERNATIVA AI PUNTI 1 E 2)*

☐ *Età superiore a **67** anni **(compiuti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento)**, nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione e anzianità contributiva (ONAOSI) complessiva**(**obbligatoria e/o volontaria**) di almeno trenta (30) anni con diritto a versare "una tantum" **la quota vitalizia** di € 227,90.*

Se i 30 anni di contributi ONAOSI, o parte di essi, sono stati versati mediante "trattenuta in busta paga" (con uno o più rapporti di Pubblica Dipendenza), si prega di compilare la sottostante parte del modulo.

☐ **Ex Pubblico Dipendente** presso (indicare l'ultima struttura) :.....

Data inizio dell'ultimo rapporto:/...../..... Data fine rapporto:/...../.....

Allego copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento in corso di validità(*).....**
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma (leggibile)

(***) Le dichiarazioni inviate per posta o fax sono valide solo se corredate di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia rilasciato da un' Amministrazione dello Stato.

Inviare tramite indirizzo di posta elettronica: contributi@onaosi.it
oppure spedire a: Fondazione ONAOSI Via R. D'Andreotto, 18 – 06124 - Perugia

compilare in stampatello

barrare la casella

compilare sempre